

Gruppo Giovani Imprenditori

REGOLAMENTO

13 dicembre 2016

**Approvato dall'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori il 12 dicembre 2016
e ratificato dal Consiglio Generale Unindustria del 13 dicembre 2016**

**Il presente documento è redatto sul modello del Regolamento-tipo dei GI
ed è conforme alla normativa di Confindustria**

Indice

Art. 1 - Costituzione, perimetro e attività	3
Art. 2 - Codice etico e carta dei valori	3
Art. 3 – Requisiti per l'appartenenza	4
Art. 4 - Modalità di ammissione	4
Art. 5 - Cessazione dell'appartenenza.....	4
Art. 6 – Organi	5
Art. 7 – Cariche associative	5
Art. 8 – Assemblea.....	6
Art. 9 - Consiglio Direttivo	7
Art. 10 - Commissione Elettorale	8
Art. 11 - Presidente	9
Art. 12 - Vice Presidenti	10
Art. 13 - Presidenti GI delle Aree territoriali	10
Art. 14 – Modalità di candidatura alle cariche associative soggette a elezione.....	11
Art. 15 – Segreteria	14
Art. 16 – Norme generali	14
Art. 17 – Disposizioni transitorie.....	14

Art. 1 - Costituzione, perimetro e attività

Nell'ambito di Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, con sede presso la stessa, in coerenza con la composizione e le competenze degli Organi nazionali di Confindustria e gli Organi istituzionali di Unindustria, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto dell'Associazione.

Il Gruppo Giovani Imprenditori aderisce agli organismi a livello regionale e nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, attraverso la propria articolata rappresentanza territoriale.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Associazione, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start up e a modelli innovativi di business;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura di impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Associazione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 2 - Codice etico e carta dei valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Associazione.

Art. 3 - Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Per ciascuna azienda iscritta all'Associazione, possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, e che appartengano alle seguenti categorie:

- titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia"; membri del CdA o Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti dell'impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale;
- figlio del titolare, che possa dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale.

Possono candidarsi ed essere eletti in uno stesso organo fino ad un massimo di due componenti espressione di una stessa impresa.

Per ragioni di sviluppo associativo del Gruppo, è possibile fare partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a sei mesi, anche figli di titolari che siano partecipi all'attività aziendale, nonché imprenditori titolari di aziende non aderenti all'Associazione, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Art. 4 - Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri dell'Associazione.

Art. 5 - Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- a) al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso, non potranno essere assunte nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- b) per dimissioni;
- c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 3;
- d) per espulsione deliberata dai Proviviri dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente

Regolamento, con il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause di indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica, viene constatata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

Art. 6 - Organi

Il Gruppo Giovani Imprenditori si compone dei seguenti Organi:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. i Vice Presidenti;
- e. i Presidenti Giovani Imprenditori delle Aree territoriali.

La composizione degli Organi ai vari livelli deve assicurare adeguata rappresentanza delle diverse Aree territoriali in cui è composta la circoscrizione regionale dell'Associazione, con attenzione a dimensione aziendale e settori.

Il Presidente dell'Associazione, il Direttore Generale e/o suoi delegati hanno facoltà di partecipare alle riunioni.

Art. 7 - Cariche associative

Per la candidatura, l'assunzione e il mantenimento delle cariche associative si rinvia a quanto previsto nello Statuto dell'Associazione e nel relativo Regolamento di attuazione in tema di osservanza degli obblighi statutari, di pagamento dei contributi associativi anche dell'anno in corso secondo i termini indicati nella delibera contributiva, di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici.

Le disposizioni sulla decadenza dalle cariche associative – per inerzia, assenze reiterate, gravi motivi, perdita dei requisiti personali e aziendali, sospensione, morosità o dimissioni dell'azienda - come previste nella normativa dell'Associazione, si estendono anche al Gruppo Giovani Imprenditori.

La decadenza d'ufficio - operata in caso di assenza alle riunioni statutarie di uno stesso Organo/Organismo per quattro volte consecutive o a più della metà delle riunioni indette in un anno di mandato, salvo il caso di assenza certificata per prolungata malattia - riguarda le seguenti cariche: Presidente, Vice Presidenti, Presidenti GI delle Aree territoriali, Componenti elettivi, Nominati dal Presidente, Rappresentanti GI in Consiglio Generale; Componenti nominati nei Comitati GI territoriali.

La decadenza viene constatata nella prima riunione successiva utile rispetto al periodo preso in esame e si riflette anche sulla carica principale o sulle derivate.

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, o a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo oppure di almeno un quarto degli iscritti con diritto di voto che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni con comunicazione scritta –via posta elettronica o fax - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nel caso di rinnovo delle cariche associative, l'Assemblea elettiva deve tenersi entro 60 giorni dall'apertura delle candidature a Presidente e Consiglieri ed essere convocata non più tardi di 30 giorni da tale data.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro quindici giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli iscritti aventi diritto al voto.

Esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti con almeno un anno di anzianità nel Gruppo purché in regola con il pagamento dei contributi associativi secondo le disposizioni vigenti nello Statuto dell'Associazione.

Ad ogni avente titolo spetta un voto, che è personale e non delegabile.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori. Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) eleggere il Presidente e la sua Squadra, approvandone il Programma di attività;
- c) eleggere i 14 Componenti il Consiglio Direttivo;
- d) integrare, ove fosse necessario, i membri del Consiglio Direttivo;
- e) approvare il rendiconto economico;
- f) approvare il Regolamento del Gruppo e le sue eventuali modificazioni, da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale dell'Associazione;
- g) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio Generale dell'Associazione;

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione. Nei casi di delibere concernenti persone, si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, tranne nei casi di modificazioni del Regolamento o scioglimento del Gruppo (di cui alle lettere f) e g) del comma precedente) nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi dei presenti.

Ai fini delle deliberazioni a maggioranza, non si tiene conto degli astenuti.

Per tutto ciò che non è specificato, si rinvia a quanto disposto per l'Assemblea dell'Associazione.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente del Gruppo;
- fino a 2 Vice Presidenti;
- i Presidenti GI delle Aree territoriali;
- l'eventuale Vicario di Roma;
- fino a 14 Componenti eletti dall'Assemblea;
- fino a 3 Componenti nominati dal Presidente;
- l'ultimo Ex Presidente del Gruppo.

Il numero complessivo del Consiglio Direttivo non deve superare i 26 componenti.

Possono essere eletti o nominati Componenti di Consiglio Direttivo gli iscritti al Gruppo:

- con almeno un anno di iscrizione;
- che, nell'anno di conclusione del mandato, non compiano più del 41° anno di età;
- in regola con la posizione contributiva della propria azienda di appartenenza;
- non facenti parte della Commissione Elettorale.

Partecipano al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Rappresentanti GI negli Organi GI confederali e nel Consiglio Generale Unindustria.

Il Presidente può disporre di invitare, all'occorrenza, ai lavori del Consiglio Direttivo ospiti esterni.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non possono essere eletti e/o nominati per più di due mandati consecutivi.

I Consiglieri nominati scadono con il Presidente che li ha indicati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto - via posta elettronica o fax- recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, in caso di sua inerzia, decorso tale termine è tenuto a provvedervi il più anziano di età tra i Vice Presidenti e i Presidenti GI di Area territoriale.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto.

Il voto non è delegabile.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) vagliare le candidature a Presidente, Presidenti di Area territoriale, Consigliere in base alle verifiche effettuate dalla Commissione Elettorale sulla consistenza di ammissibilità alle relative cariche;
- b) nominare, su proposta del Presidente, eventuali Vice Presidenti e provvedere alla sostituzione dei Presidenti GI delle Aree territoriali, in caso vengano meno;
- c) ratificare la nomina e la revoca dei rappresentanti del Gruppo nel Consiglio Generale, negli altri Organi dell'Associazione e negli Organi dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori del Sistema, nonché in organismi esterni, su proposta del Presidente;
- d) ratificare la nomina dei Vice Presidenti territoriali, scelti dal Presidente su proposta del relativo Presidente territoriale tra i Componenti elettivi di Consiglio Direttivo provenienti da quel territorio;
- e) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- f) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- g) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- h) nominare, su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo eventuali delegati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- i) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo 3;
- j) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo, presentate per iscritto;
- k) deferire un socio ai Proviviri dell'Associazione;
- l) nominare la Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 10.

Nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 10 - Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da cinque iscritti che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente almeno due mesi prima dell'Assemblea chiamata al rinnovo delle cariche.

La Commissione – che è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti e, in caso di temporaneo impedimento di due componenti, può operare con la presenza di almeno tre - ha i seguenti compiti:

- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento per ricoprire ogni carica;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Associazione.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea alla sua scadenza triennale, è di diritto Vice Presidente Unindustria e non è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni degli Organi dei Giovani Imprenditori del Sistema;
- b) rappresenta il Gruppo negli Organi direttivi dell'Associazione, di cui è Vice Presidente di diritto, e presso tutti gli organismi esterni ad Unindustria;
- c) nomina e revoca i rappresentanti del Gruppo nel Consiglio Generale (comprendendo anche l'ultimo Ex Presidente), negli altri Organi dell'Associazione e negli Organi dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori del Sistema, nonché in organismi esterni, per la ratifica del Consiglio Direttivo;
- d) propone, per l'eventuale nomina, fino a due Vice Presidenti;
- e) può nominare fino a 3 componenti in seno al Consiglio Direttivo;
- f) in caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento dei Presidenti GI delle Aree territoriali, sottopone al Consiglio Direttivo i sostituti;
- g) nomina i Vice Presidenti territoriali, su proposta del relativo Presidente territoriale tra i Componenti elettivi di Consiglio Direttivo provenienti da quel territorio, per la ratifica del Consiglio Direttivo;
- h) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- i) coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- j) predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- k) può conferire deleghe ai Componenti il Consiglio Direttivo per l'approfondimento di temi di interesse per i Giovani Imprenditori, anche costituendo Commissioni e Gruppi di lavoro;

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità, essere concessa con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo purché questo rilevi che con la scadenza

del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo, avere una durata ridotta e comunque non superiore a sei mesi.

In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal più anziano d'età tra i Vice Presidenti e i Presidenti di Area territoriale o, in assenza di questi, dal Presidente dell'Associazione.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza naturale del suo mandato, chi lo sostituisce deve convocare l'Assemblea per il rinnovo del Presidente nel più breve tempo possibile.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è Presidente di diritto Giovani Imprenditori dell'Area territoriale di Roma, per la quale può nominare un Vicario che lo coadiuvi.

Art. 12 - Vice Presidenti

Nell'espletamento del proprio mandato, il Presidente può avvalersi fino a un massimo di 2 Vice Presidenti, i quali vanno a comporre la Squadra di Presidenza, durano in carica fino a un triennio e scadono nell'Assemblea elettiva di fine mandato del Presidente, sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato.

La loro nomina è facoltà del Presidente e può avvenire in occasione dell'Assemblea elettiva dello stesso oppure, successivamente, in Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo, il Presidente può effettuare la sostituzione proponendo l'eventuale nomina in Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Presidenti GI delle Aree territoriali

I Presidenti GI delle Aree territoriali compongono la Squadra di Presidenza indicata dal candidato a Presidente, sono eletti e scadono in occasione dell'Assemblea elettiva, durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato.

I Presidenti GI delle Aree territoriali – presso ciascuna Area di afferenza – possono essere destinatari di specifiche deleghe. Essi entrano a far parte dei relativi Comitati GI territoriali e sono responsabili della conduzione degli stessi.

I Comitati GI territoriali sono finalizzati all'attuazione del programma di Presidenza attraverso azioni di animazione, progettualità e proposta sul territorio.

Inoltre, durante la procedura di rinnovo della Presidenza, esercitano un ruolo di indirizzo ai fini di condividere con il candidato a Presidente le linee programmatiche in corso di definizione e suggerire gli eventuali nominativi di coloro che lo stesso potrebbe proporre alla carica di Presidenti GI territoriali. Sono Organismi formati da:

- il Presidente GI di Area territoriale;
- uno o più Componenti elettivi di Consiglio Direttivo provenienti da quel territorio, tra i quali il Presidente nomina, su proposta del Presidente GI di Area territoriale, un Vice Presidente territoriale;
- un massimo di 10 Componenti nominati dal Presidente GI su proposta del Presidente GI della relativa Area territoriale;
- l'ultimo Ex Presidente GI di quell'Area;
- per l'Area territoriale di Roma, l'eventuale suo Vicario.

Il Presidente GI di Area territoriale e il Vice Presidente territoriale – quest'ultimo scelto dal Presidente su proposta del Presidente territoriale tra i Componenti elettivi di Consiglio Direttivo provenienti da quel territorio- rappresentano il Gruppo nel Consiglio Nazionale GI.

La nomina del Vice Presidente territoriale, soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo, segue modalità e tempistica previste dalla normativa nazionale dei GI.

Nel caso in cui uno o più Presidenti GI delle Aree territoriali vengano a mancare per qualsiasi motivo, il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la loro nomina.

Art. 14 – Modalità di candidatura alle cariche associative soggette a elezione

Ai fini della procedura di rinnovo della Presidenza, almeno 60 giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente invia la comunicazione di apertura dei termini per le candidature a Presidente e a Componente elettivo di Consiglio Direttivo.

Dall'apertura di detti termini, dovranno pervenire alla Commissione Elettorale:

- nei 10 giorni successivi, le candidature per la carica di Presidente ed, entro i 30 giorni successivi a questa scadenza, il programma di Presidenza coerente con le linee di indirizzo generale dell'Associazione e la proposta concernente eventuali Vice Presidenti e i Presidenti GI delle Aree territoriali. Questi ultimi sono tenuti ad attestare la sussistenza dei requisiti e l'adesione a un candidato a Presidente mediante apposita scheda di certificazione;
- nei 35 giorni successivi, le candidature a Componente elettivo di Consiglio Direttivo.

Chi si candida oppure è chiamato a ricoprire una carica associativa in generale:

- è tenuto all'osservanza degli obblighi statutari e al pagamento dei contributi associativi anche dell'anno in corso secondo i termini indicati nella delibera contributiva,
- non può far parte della Commissione Elettorale
- deve non compiere più del 41° anno di età nell'anno di conclusione del mandato.

La mancata regolarizzazione della posizione contributiva entro il termine di presentazione della candidatura è causa di decadenza d'ufficio della medesima.

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo in possesso di tutti i requisiti personali e aziendali previsti dallo Statuto Unindustria, dal Codice etico, dal presente Regolamento e dalla normativa confederale in materia, che:

- abbia responsabilità di gestione nell'azienda associata di appartenenza da almeno due anni;
- abbia ricoperto almeno un altro incarico in Associazione o nel Sistema confederale;
- abbia almeno due anni di anzianità di iscrizione al GGI alla data dell'Assemblea elettiva;
- abbia l'azienda di appartenenza con iscrizione all'Associazione da almeno un anno, dotata di completo inquadramento, in regola con il pagamento dei contributi anche dell'anno in corso.

Chi si candida a Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Componente elettivo di Consiglio Direttivo, né essere proposto quale Vice Presidente o Presidente di Area territoriale da parte di altro candidato alla Presidenza.

Ciascun candidato alla carica di Presidente, avente i requisiti sopra indicati, una volta scaduto il termine di presentazione della candidatura e accertate dalla Commissione Elettorale la propria ammissibilità, è tenuto a recarsi presso ciascuna Area territoriale per ascoltare le indicazioni del Comitato GI territoriale al fine di individuare la propria proposta relativa al Presidente GI di Area territoriale che andrà a completare la sua Squadra di Presidenza.

Con tale finalità, tra il 18° e il 35° giorno successivo all'apertura dei termini di candidatura alle cariche associative, ogni Comitato GI di Area territoriale è convocato in forma allargata per incontrare il/i candidato/i a Presidente con l'obiettivo di condividere le linee programmatiche in corso di definizione e suggerire il Presidente GI di Area territoriale che potrebbe essere inserito nella Squadra di Presidenza.

Coloro che sono proposti alla carica di Presidente GI di Area territoriale devono rispettare gli stessi requisiti previsti per la carica di Presidente, con la sola eccezione che l'impresa di appartenenza del candidato/i abbia il doppio inquadramento.

Costoro, entro il 40° giorno successivo all'apertura dei termini di candidatura alle cariche associative, devono formalizzare la propria accettazione.

L'Assemblea elettiva deve essere convocata non più tardi di 30 giorni dall'apertura delle candidature alle cariche elettive, in modo tale che la riunione si tenga entro 60 giorni da tale data.

Entro il termine di 40 giorni dall'apertura delle candidature alle cariche associative, i candidati a Presidente GI devono presentare il programma di Presidenza coerente con le linee di indirizzo generale dell'Associazione e la proposta concernente i Presidenti GI delle Aree territoriali ed eventuali Vice Presidenti. La Segreteria provvede a pubblicare la relativa documentazione, dandone informativa agli iscritti.

Possono candidarsi alla carica di Componente elettivo di Consiglio Direttivo gli iscritti che, oltre a soddisfare i requisiti generali di candidabilità, abbiano almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

Al fine di garantire la rappresentatività di tutti i territori, ogni Area territoriale deve essere rappresentata da almeno un Componente elettivo.

Le candidature a Presidente e a Componente elettivo, nonché la proposta concernente la Squadra, vengono sottoposte a più riprese alla Commissione Elettorale che ne accerta i requisiti e, successivamente e in un'unica soluzione, al Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi tra il 41° e il 50° giorno dall'avvio dell'intera procedura, per il vaglio definitivo.

L'Assemblea elettiva vota il/i nominativo/i dei candidati a Presidente, unitamente al programma e alla proposta concernente la Squadra composta da eventuali Vice Presidenti e dai Presidenti GI delle Aree territoriali.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto:

a) in caso di candidato unico, si sospende la votazione per l'elezione dei Componenti elettivi ed entro 10 giorni il Presidente in carica riavvia la procedura con riapertura delle sole candidature a Presidente che dovranno pervenire nei successivi 10 giorni unitamente al programma. L'Assemblea elettiva dovrà tenersi entro 30 giorni dalla precedente adunanza, previo Consiglio Direttivo per la verifica dell'ammissibilità delle candidature a Presidente e Squadra.

b) in caso di due candidati, si ripete la votazione nella stessa riunione. Se entrambi non raggiungono il quorum minimo, si torna alla procedura indicata nel punto a).

c) in caso di tre candidati, si va al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; se entrambi non raggiungono il quorum minimo, si torna alla procedura indicata nel punto a).

d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si ripete immediatamente la votazione; in caso di ulteriore risultato di parità, si convoca una nuova riunione per la ripetizione della votazione; alla terza votazione, laddove non sia realizzato il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità, si riavvia l'intera procedura elettiva.

In Assemblea, la scheda di votazione deve recare l'espressione di voto per eleggere il Presidente e la sua Squadra "a pacchetto" e contestualmente approvare il programma di attività ed eventuali deleghe.

In caso di candidato unico, pertanto, la scheda indica la scelta di approvazione/non approvazione della proposta del candidato. In caso di più candidati, essa riporta i loro nominativi in ordine alfabetico.

Nel corso dell'Assemblea elettiva non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di candidature a Presidente che non siano state preliminarmente verificate dalla Commissione Elettorale e vagliate dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea elettiva, le candidature dichiarate ammesse non si intendono respinte. E' tuttavia necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, occorre riavviare l'intera procedura elettiva.

Lo scrutinio concernente l'elezione dei Componenti elettivi di Consiglio Direttivo può avvenire solo dopo che il nuovo Presidente è proclamato eletto.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, non si arrivi all'elezione del Presidente, la votazione concernente l'elezione dei Componenti elettivi va effettuata in una successiva riunione.

L'Assemblea elettiva vota sulla lista dei candidati a Componenti elettivi, i cui nominativi sono riportati nella scheda di votazione in ordine alfabetico.

Se le candidature alla carica di Consigliere, raccolte nel termine prescritto e valide non avessero raggiunto il numero previsto, il Presidente potrà sollecitare i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature purché queste abbiano i requisiti previsti per l'ammissione alla carica.

Il numero di candidati deve essere sempre superiore al numero degli eligendi.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti, tenuto conto che per ciascuna Area territoriale deve figurare almeno un Componente. L'elenco dei Componenti eletti è riportato secondo l'ordine dei voti conseguiti e la provenienza territoriale.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte degli iscritti presenti al momento in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 15 - Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Associazione con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario collabora inoltre con gli Organi del Gruppo e con le Segreterie dei Gruppi territoriali nella realizzazione dell'attività programmata, svolge funzione di collegamento con la base associativa e con la Segreteria Nazionale GI provvedendo a tutti gli adempimenti procedurali prescritti dalla normativa per l'assunzione delle cariche associative.

Art. 16 - Norme generali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione e nel relativo Regolamento di attuazione, nonché nel Regolamento Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

In caso di candidatura alle cariche associative, il possesso dei requisiti deve sussistere al momento della candidatura e per tutto il periodo di permanenza in carica. A questo scopo, l'impresa associata è tenuta alle eventuali comunicazioni di variazione.

Art. 17 - Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento è in vigore dall'avvenuta ratifica da parte del Consiglio Generale di Unindustria del documento approvato dall'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori.

Tutte le cariche in vigore alla suddetta data, comprese quelle che non abbiano i requisiti richiesti dall'art.3, restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Fino al prossimo rinnovo delle cariche associative, da effettuarsi entro febbraio 2018, i Consigli Direttivi GI territoriali in carica assumono la denominazione di Comitati GI territoriali e mantengono la medesima composizione.